



## Sanzioni Registro Imprese

### Importi delle sanzioni

Dal 15/11/2011 (art.9, co 5, L.180/2011) si applicano i seguenti importi:

Importi sanzioni		
Adempimenti societari	Importo sanzione	Importo liberatorio
Denunce e comunicazioni presentate nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine	min. euro 34,33 max euro 344,00	euro 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre ai 30 gg. successivi alla scadenza del termine	min. euro 103,00 max euro 1.032,00	euro 206,00
Deposito dei bilanci nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine	min. euro 45,78 max euro 458,67	euro 91,56
Deposito dei bilanci oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine	min. euro 137,33 max euro 1.376,00	euro 274,66

Per tutte le violazioni antecedenti al 15/11/2011, continueranno ad essere applicati gli importi previsti dall'precedente normativa, ossia euro 412,00 per tutti gli adempimenti societari ed euro 549,34 per i bilanci.

Importi sanzioni		
Adempimenti delle imprese individuali, dei notai, dei dottori commercialisti ed esperti contabili - art. 2194 c.c.	Importo sanzione	Importo liberatorio
Ritardata o omessa presentazione di domande di iscrizione	min. euro 10,00 max euro 516,00	euro 20,

### Spese di procedimento

L'importo della sanzione è maggiorato delle spese di procedimento per un importo pari a euro 30,00 per ognisanzione di ciascun obbligato.

### Notifica dei verbali di accertamento delle violazioni

I verbali di accertamento delle violazioni vengono notificati:

- al domicilio digitale dell'impresa costituita in forma societaria nella sua qualità di obbligato in solido;
- al domicilio digitale dell'impresa individuale per le violazioni dell'imprenditore individuale;
- al domicilio digitale eventualmente dichiarato dai soggetti collettivi iscritti nel Registro Imprese e nel REA nella loro qualità di obbligati in solido;
- al domicilio digitale personale dei professionisti pubblicato nell' Indice nazionale (INI-PEC) per le violazioni commesse dagli stessi;
- al domicilio digitale delle imprese e dei soggetti collettivi per le violazioni commesse dagli amministratori con domicilio eletto presso le imprese e i soggetti collettivi medesimi;
- negli altri casi a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza di ogni obbligato principale (esempio amministratore, sindaco effettivo, liquidatore).

Il soggetto collettivo, obbligato in solido dovrà pagare l'importo complessivo indicato sul verbale cumulativo pervenuto, già comprensivo degli importi dovuti dai singoli responsabili principali e di tutte le spese di procedimento.



### **Modalità e termini di pagamento**

L'importo della sanzione, unitamente alle spese di procedimento, deve essere versato con modello F23 che, in facsimile, viene allegato al verbale di accertamento e il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale presso qualsiasi ufficio postale/ufficio di riscossione tributi/sportello bancario.

Per poter effettuare la tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento, si invita l'interessato ad inoltrare copia della ricevuta del modello F23 all'Ufficio Registro Imprese nelle modalità indicate nel verbale di accertamento.

### **Scritti difensivi**

Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, gli interessati, in alternativa al pagamento, possono far pervenire all'Unità Organizzativa Tutela e Legalità - Sanzioni della C.C.I.A.A., sede legale di Udine, scritti difensivi in carta semplice, con i quali possono richiedere di essere sentiti dall'Ufficio.